

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4720 del 06/09/2017
Oggetto	FC16A0032. CONCESSIONE ORDINARIA DI UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA DUE SORGENTI ESISTENTI: SORGENTE N.1 IN COMUNE DI VERGHERETO ı LOCALITA' PIAN DEL CIECO (FC) E SORGENTE N.2 IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA ı LOCALITA' FONTANONE (FC) . RICHIEDENTE: SOCIETA' ACQUAPARTITA 2004 SRL. USO: IGIENICO E ASSIMILITI E CONSUMO UMANO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4908 del 06/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA DUE SORGENTI ESISTENTI: SORGENTE N.1 IN COMUNE DI VERGHERETO – LOCALITA' PIAN DEL CIECO (FC) E SORGENTE N.2 IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA – LOCALITA' FONTANONE (FC)
RICHIEDENTE: SOCIETA' ACQUAPARTITA 2004 SRL
USO: IGIENICO E ASSIMILITI E CONSUMO UMANO
PRATICA FC16A0032

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esequito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente;

PREMESSA

La Società Acquapartita S.r.l. ha chiesto la concessione (pratica FC16A0032) per il prelievo di acqua pubblica sotterranea da due opere di captazione esistenti (sorgenti);

VISTA:

- la domanda, completa degli allegati tecnici di **concessione ordinaria** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea da due opere di captazione esistenti (sorgenti) per uso igienico e assimilati e consumo umano presentata in data 19 settembre 2016, con Protocollo PGFC/2016/13965 del 20/09/2016, dalla Società **Acquapartita S.r.l.** (C.F.-P.IVA: 02177150402) avente sede legale a Forlì, in via Martuzzi n.16. Dalla sorgente N. 1, localizzata in comune di Verghereto, località Pian del Cieco (Torrente Para), al Foglio 6, Mappale 542, verranno prelevati mc 47.304 anno; dalla sorgente N. 2, localizzata in comune di Bagno di Romagna, località Fontanone (Rio Capanno), al Foglio 144, Mappale

17, verranno prelevati mc 78.840 anno. Il prelievo complessivo sarà di mc 126.144 anno per circa 600 utenti (albergo);

VISTI inoltre:

- il parere conforme ai presupposti del P.T.C.P del Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - *poiché le opere di presa e alcune parti della condotta ricadono all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 del P.T.C.P., l'utilizzo della opere esistenti, così come gli eventuali interventi di manutenzione sulle stesse, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;*
 - *tenuto conto del fatto che parte dell'opera presa n. 2 e parte della condotta ricade in prossimità di una frana quiescente disciplinata dall'art. 26 del P.T.C.P. si ritiene opportuno predisporre un monitoraggio periodico delle suddette opere, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguenti eventuali ripercussioni sui fenomeni franosi presenti;*
- il parere dell'Autorità dei Bacini Regioni Romagnoli che precisa:
 - *considerato che, ai sensi dell'art. 50, comma 2 delle Norme del Piano, sono attualmente escluse dalla citate disposizioni le modalità di calcolo del Deflusso Minimo Vitale per le derivazioni da sorgenti, che saranno oggetto di appositi provvedimenti della Regione, per la rilevanza che le stesse assumono nell'equilibrio dell'ecosistema dei corsi d'acqua; considerato che questa Autorità di Bacino non dispone di specifici dati al riguardo;*
 - *ritenuto che non vi siano le condizioni per richiedere dati integrativi significativi, allo scopo di valutare oggettivamente l'impatto sul bilancio idrogeologico;*
 - *non vi sono le condizioni per accertare una interferenza negativa della nuova concessione sul bilancio idrogeologico;*
- il parere interno della SAC-Unità Concessioni Acque Minerali e Termali che non rileva interferenze delle derivazione di acqua pubblica sotterranea con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
- il parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Cesena – alle seguenti prescrizioni:
 - *In riferimento all'articolo 5 del DPR 515/82 relativo alla qualità delle acque superficiali destinate ad acqua potabile, “i campionamenti e le analisi dovranno essere uniformemente distribuiti nel corso dell'anno, in modo da essere rappresentativi della qualità delle acque nelle varie situazioni” e inoltre “in prima applicazione, la classificazione dei corpi idrici nelle categorie dei cui all'art. 4 sarà effettuata in base ai risultati dei controlli analitici estesi ad un periodo di almeno un anno;*
 - *Individuare e delimitare l'area di captazione;*
 - *Garantire nel tempo una idonea disinfezione dell'acqua e monitorare almeno settimanalmente la presenza di cloro libero nell'acqua di distribuzione;*
 - *Garantire idonea manutenzione di tutto l'impianto di accumulo e distribuzione;*

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 190,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria con bollettino postale VCYL n. 0017 in data 17/09/2016;
- il deposito cauzionale pari a **€ 345,84** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, con bonifico bancario in data 30/08/2017;

- l'importo di **€ 115,28 come prima annualità anno 2017** determinato in 4/12 con bonifico bancario in data 30/08/2017;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 247/2017 e che nei 15 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- l'ATERSIR, alla data odierna, non ha inviato un parere a seguito della richiesta di questa agenzia Arpae del 02/12/2016 con PGFC/2016/17613 per cui si ritiene assentito;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la **concessione ordinaria** possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del RR 41/2001;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **autorizzare** il prelievo di acqua pubblica sotterranea da due sorgenti esistenti ad uso igienico e assimilati e consumo umano per circa 600 utenti (albergo) alla **Società Acquapartita S.r.l.** (C.F.-P.IVA: 02177150402) avente sede legale a Forlì, in via Martuzzi n.16. La sorgente N. 1, è localizzata in comune di Verghereto, località Pian del Cieco (Torrente Para), al Foglio 6, Mappale 542. La sorgente N. 2, è localizzata in comune di Bagno di Romagna, località Fontanone (Rio Capanno), al Foglio 144, Mappale 17. Pratica **FC16A0032**;
2. di stabilire che la quantità d'acqua prelevabile massima è pari a un volume complessivo annuo di **mc. 126.144** (mc 47.304 dalla sorgente N. 1 e mc 78.840 dalla sorgente N. 2) nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati del Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che la concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2026**;
4. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;
5. di fissare in **€ 345,84** l'importo del **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia. Il deposito cauzionale è stato versato prima del ritiro del presente atto;
6. di fissare in **€345,84** il **canone annuo** sulla base della normativa citata in premessa. L'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. Il canone dell'anno in corso viene determinato in 4/12 per un importo di **€ 115,28** versato prima del ritiro del presente atto;
7. di stabilire che i canoni per gli anni successivi devono essere pagati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 0760102400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI

DEMANIO IDR. STB453. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;

8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. che il concessionario è obbligato all'**installazione di un misuratore delle portate e dei volumi** derivati e che registri i volumi derivati indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;

DI STABILIRE CHE:

10. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
11. di pubblicare sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
12. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
15. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

Il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni

di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)*

****documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente***

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì - Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per consumo umano con procedura ordinaria, richiesta dalla Società Acquapartita S.r.l. (C.F.-P.IVA: 02177150402). Pratica FC16A0032.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua sotterranea avverrà tramite opere di presa esistenti in muratura di pietra (sorgenti) avente le seguenti caratteristiche:
 - **SORGENTE N. 1** localizzata in comune di Verghereto, località Pian del Cieco al Foglio 6, Mappale 542:
 - x Corpo Idrico Savio (IT-8-13000000000001ER) - Torrente Para
 - x Dimensioni opera di presa: 2,80x2,80 m e altezza 2,20 m
 - x L'opera di presa è delimitata da pali di castagno e filo spinato per un'altezza di circa 1,5 m e l'accesso è garantito da un cancello metallico
 - x Portata minima 1,2 l/s
 - x Portata massima 2,0 l/s
 - x Portata media 1,5 l/s
 - x Coordinate WGS84: Lat. 43,845833 Long. 12,040718
 - x Volume annuo mc 47.304
 - **SORGENTE N. 2** localizzata in comune di Bagno di Romagna, località Fontanone, al Foglio 144, Mappale 17;
 - x Corpo Idrico Savio (IT-8-13000000000001ER) - Rio Capanno
 - x Dimensioni opera di presa: 3,65x2,50 m e altezza 2,40 m
 - x L'opera di presa è delimitata da pali di ferro e recinzione metallica per un'altezza di circa 1,30 m con filo spinato in sommità e l'accesso è garantito da un cancello metallico
 - x Portata minima 2,0 l/s
 - x Portata massima 3,0 l/s
 - x Portata media 2,5 l/s

- x Coordinate WGS84: Lat. 43,852040 Long. 12,040559
- x Volume annuo mc 78,840

Il deposito accumulo acqua proveniente dalle due sorgenti è posto entro la proprietà recintata poco a monte del fabbricato costituente l'ex sanatorio di Acquapartita entro la particella n. 275 del Foglio 101 del comune di Bagno di Romagna in adiacenza alla sovrastante strada comunale. Il deposito è costituito da struttura in cls e pietra di dimensioni planimetriche 4,00 x 6,5 m e altezza di 4,5 m. La portata media complessiva è di 4,0 l/s all'anno per un prelievo complessivo di mc 126.144.

2. La risorsa derivata sarà utilizzata per uso igienico e assimilati (servizi igienici, antincendio e ristorazione) e consumo umano per circa 600 utenti.

ART. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2026**.

ART. 3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 5,0
 - portata media complessiva di prelievo l/s 4,0
 - volume annuo complessivo prelevato circa mc. 126.144
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato ad **installare idoneo dispositivo di misurazione** dei volumi e delle portate derivati;
2. **Il concessionario è obbligato**, in base al parere del Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Cesena:
 - *In riferimento all'articolo 5 del DPR 515/82 relativo alla qualità delle acque superficiali destinate ad acqua potabile, "i campionamenti e le analisi dovranno essere uniformemente distribuiti nel corso dell'anno, in modo da essere rappresentativi della qualità delle acque nelle varie situazioni" e inoltre "in prima applicazione, la classificazione dei corpi idrici nelle categorie dei cui all'art. 4 sarà effettuata in base ai risultati dei controlli analitici estesi ad un periodo di almeno un anno;*
 - *Individuare e delimitare l'area di captazione;*
 - *Garantire nel tempo una idonea disinfezione dell'acqua e monitorare almeno settimanalmente la presenza di cloro libero nell'acqua di distribuzione;*
 - *Garantire idonea manutenzione di tutto l'impianto di accumulo e distribuzione;*

Le comunicazioni inerenti le prescrizioni sopra indicate dovranno essere inviate annualmente a questa Agenzia con firma digitale all'indirizzo pec: aofc@cert.arpa.emr.it e al Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Cesena all'indirizzo pec: sanita.pubblica@pec.ausl-cesena.emr.it entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. Il concessionario è obbligato:

- all'installazione di un misuratore delle portate e dei volumi derivati; e che registri i volumi derivati indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
- a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici – pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di bacino del fiume Po – pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it, con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

3. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

4. Resta a carico del concessionario l'acquisizione - prima della realizzazione delle opere - di ogni eventuale ulteriore autorizzazione comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
5. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
6. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Agenzia Arpae concedente.
7. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
8. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte

integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31 dicembre 2026, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Agenzia Arpae concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2026**.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che*

impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.